

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - Riforma di sentenza assolutoria – Diversa valutazione di prova dichiarativa – Omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale – Conseguenze - Vizio di motivazione della sentenza – Sussistenza – Annullamento con rinvio – Necessità.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- è affetta da vizio di motivazione *ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.*, per mancato rispetto del canone di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" di cui all'*art. 533, comma 1, cod. proc. pen.*, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, riformi in *peius* una sentenza assolutoria operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'*art. 603, comma 3, cod. proc. pen.*

- in caso di ricorso avverso tale sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur in assenza di specifico riferimento al principio contenuto nell'*art. 6, par. 3, lett. d), CEDU*, la Corte di cassazione, ove non rilevi l'inammissibilità dell'impugnazione, deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

- tali principi trovano applicazione anche in caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile.

Sent. n. 27620 ud. 28/04/2016 – deposito del 6 luglio 2016

(Sezioni unite, Presidente G. Canzio, Estensore G. Conti)